



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 115/16

Lussemburgo, 26 ottobre 2016

Sentenza nella causa C-211/15 P
Orange / Commissione

La Corte respinge l'impugnazione di France Télécom nella causa relativa alla riforma del finanziamento delle pensioni dei funzionari statali dipendenti di tale impresa

Ne consegue che è valida la decisione della Commissione, secondo cui tale riforma costituisce un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Commissione stessa

Una legge francese del 1996 ha trasformato France Télécom in società per azioni al fine di predisporre la sua quotazione in borsa, l'apertura di una parte del suo capitale nonché la totale apertura dell'impresa alla concorrenza. In tale occasione, il sistema di finanziamento delle pensioni dei funzionari pubblici dipendenti di France Télécom è stato modificato. Di conseguenza, il contributo datoriale versato da France Télécom allo Stato francese per finanziare le pensioni dei funzionari è stato fissato al medesimo livello dei contributi previdenziali e fiscali dovuti dai concorrenti operanti nel settore delle telecomunicazioni. Tuttavia, questa parificazione, tradotta in forma di «tasso di equità concorrenziale», prendeva in considerazione solamente i rischi comuni ai dipendenti privati e ai funzionari pubblici, ad esclusione dei rischi non comuni (quali, segnatamente, la disoccupazione e i crediti dei dipendenti privati in caso di liquidazione giudiziaria¹). Inoltre, France Télécom ha versato allo Stato francese un contributo forfetario eccezionale di 37,5 miliardi di franchi (EUR 5,7 miliardi) per far fronte all'onere delle pensioni future.

Nel 2011, la Commissione ha dichiarato tale misura di finanziamento compatibile con il mercato interno, ma a talune condizioni². Essa ha anzitutto rilevato che la misura in questione, riducendo la contropartita concessa fino ad allora da France Télécom allo Stato francese per finanziare le pensioni dei funzionari, costituiva un aiuto di Stato. Ad avviso della Commissione, peraltro, tale aiuto non rispettava il principio di proporzionalità, poiché la contropartita finanziaria versata da France Télécom a favore dello Stato non eguagliava interamente gli oneri sociali dovuti dai concorrenti di France Télécom. La Commissione ha quindi chiesto alla Francia di modificare la legge del 1996 al fine di prendere in considerazione i rischi non comuni ai dipendenti privati e ai funzionari pubblici.

Nel 2012, la Repubblica francese e France Télécom (divenuta oggi Orange) hanno chiesto al Tribunale dell'Unione europea di annullare la decisione della Commissione, con la motivazione che la riforma del sistema di finanziamento non integrava la fattispecie di aiuto di Stato. Nel 2015 il Tribunale ha respinto detto ricorso e ha quindi confermato la decisione della Commissione secondo cui la riforma del sistema di finanziamento delle pensioni dei funzionari pubblici dipendenti di France Télécom costituiva un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno alle condizioni previste dalla Commissione³. Rimasta insoddisfatta dalla sentenza del Tribunale,

¹ Il governo francese spiegava tale modo di procedere adducendo che i funzionari, a causa del loro statuto, non possono essere licenziati e, pertanto, ritrovarsi disoccupati e che si ritiene che gli enti pubblici non possano essere oggetto di una liquidazione giudiziaria.

² Decisione 2012/540/UE, relativa all'aiuto di Stato C-25/08 (ex NN 23/08) - Riforma del sistema di finanziamento delle pensioni dei funzionari statali dipendenti di France Télécom al quale la Repubblica francese ha dato esecuzione a favore di France Télécom (GU2012, L 279, pag. 1).

³ Sentenze del Tribunale del 26 febbraio 2015, Francia/Commissione e Orange/Commissione ([T-135/12](#) e [T-385/12](#), v. comunicato stampa n. [25/15](#)).

France Télécom ha impugnato tale decisione dinanzi alla Corte di giustizia, chiedendone l'annullamento.

Nella sua sentenza odierna, **la Corte respinge l'impugnazione di France Télécom contro la sentenza del Tribunale.**

La Corte rileva che il regime pensionistico dei funzionari pubblici dipendenti di France Télécom è giuridicamente distinto e chiaramente separato dal regime applicabile ai dipendenti di diritto privato dei concorrenti di France Télécom (regime comune dei contributi pensionistici). Ne consegue, secondo la Corte, che il Tribunale poteva legittimamente concludere che quest'ultimo regime non è il regime normalmente applicabile ai funzionari pubblici dipendenti di France Télécom, cosicché la legge del 1996 non ha eliminato, contrariamente a quanto sostenuto da France Télécom, un onere anormale che gravava sul bilancio di detta società, così come non ha introdotto un regime derogatorio (dato che i contributi relativi alle pensioni dei dipendenti pubblici non erano assoggettati in precedenza al regime comune dei contributi pensionistici). La Corte respinge quindi l'argomentazione di France Télécom secondo cui erroneamente il Tribunale avrebbe concluso che, avendo avuto l'effetto di ridurre gli oneri sociali, **la legge del 1996 aveva attribuito un vantaggio economico a France Télécom.**

La Corte considera peraltro che il Tribunale abbia parimenti correttamente giudicato che **il vantaggio economico attribuito a France Télécom era selettivo**, dato che la legge del 1996 riguardava una sola impresa e intendeva modificare taluni vincoli concorrenziali ad essa specifici.

La Corte rileva inoltre che giustamente il Tribunale ha potuto confermare la valutazione della Commissione secondo cui il vantaggio economico constatato da quest'ultima **era idoneo a falsare la concorrenza**. La Corte ricorda che è sufficiente, al proposito, che la legge del 1996 abbia consentito a France Télécom di disporre di maggiori risorse finanziarie per operare sui mercati delle telecomunicazioni, che i mercati di tali servizi sono stati progressivamente aperti alla concorrenza e che questi due elementi le hanno consentito di svilupparsi più agevolmente su mercati di altri Stati membri recentemente aperti alla concorrenza.

Infine, la Corte dichiara che il Tribunale non ha snaturato né la decisione della Commissione né la legge del 1996 concludendo che il contributo forfetario eccezionale non era diretto a parificare i contributi di France Télécom e gli oneri sociali versati dai suoi concorrenti.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere 📞 (+352) 4303 8575